

**CENTRALE DI COMMITTENZA
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“ CASTELLI ROMANI”**

Via della Pineta 117
00079 Rocca Priora (Rm)
Tel 06/9470944 Fax 06/9470739
- sito web: www.cmcastelli.it
Posta elettronica: protocollo@pec.cmcastelli.it

Il presente appalto è espletato per conto della

CITTA' DI ARICCIA

Piazza San Nicola 00072 Ariccia RM
Punti di contatto: Ufficio Ambiente
Responsabile Unico del Procedimento Comunale: Di Mattia Dario
Posta elettronica: protocollo@pec.comunediariccia.it
Telefono: 06/934851 - 06/93485408
Fax: 06/93485358 – 06/93485255
Sito web: www.ariccia.rm.gov.it

**Oggetto: SITO DI CONFERIMENTO PER SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ARICCIA
Codice Cer 20.01.08**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dello smaltimento presso impianto autorizzato al recupero e trattamento della seguente frazione di rifiuto raccolto nel territorio della Città di Ariccia, Codice CER 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolta con il sistema del "porta a porta", presso utenze domestiche che non domestiche, la frazione organica è conferita dall'utenza in sacchetti compostabile.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di smaltimento è stimato in circa 2.400 Tonn. Annue, suscettibile di incremento o di riduzione del 20% in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata.

Tale quantitativo è assolutamente indicativo e non vincolante per l'Ente. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta da parte dell'Ente appaltante.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in tre anni.

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Società aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Società subentrante (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16).

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'appaltatore possa pretendere o chiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'ATO rifiuti, competente di zona, individui ai sensi del Capo III della parte IV del D.lgs. 152/2006 – Codice dell'Ambiente - il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell'ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del Contratto.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto e puramente indicativo per il periodo contrattuale riferito al codice CER 20.01.08 è di euro 792.000,00 (ottocentoventottomila/00) + IVA, per tre anni (3).

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del servizio stimato e potrà subire delle variazioni in più o in meno secondo la produzione delle utenze.

La quantità stimata può essere suscettibile di incremento o di riduzione fino al 20%, senza che ciò comporti variazioni del prezzo.

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta.

Il prezzo a base di gara è di € 0,110/KG, oltre IVA.

ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto del servizio verrà esperito mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.

50/2016 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITA'

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore che dovranno comunque essere documentati.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Società quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni in materia vigenti e intervenute, sia a livello nazionale che regionale durante il periodo di durata contrattuale, fermo restando il permanere del possesso di tutti i requisiti previsti alla data di partecipazione alla gara.

L'Amministrazione Comunale, si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'Aggiudicatario.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto, l'Aggiudicatario dovrà entro il termine di 48 ore, indicare gli impianti alternativi debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati in sostituzione e che dovranno avere le stesse caratteristiche dell'impianto indicato in sede di offerta, che verranno utilizzati in nome e per conto dell'affidatario senza nessun costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia conforme alle normative vigenti e comunque sempre nel raggio di 100 Km dal confine del Territorio Comunale, oltre i quali i costi saranno a carico dell'affidatario.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La società aggiudicataria si obbliga ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Il conferimento all'impianto, avverrà con mezzi di proprietà del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana operante nel Città di Ariccia.

La società aggiudicataria si obbliga ad assicurare, tutti i giorni, compresi i festivi infrasettimanali, tranne le domeniche, pena di risoluzione del contratto, il servizio comprendente l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione, necessaria e funzionale al conferimento della frazione organica e della frazione biodegradabili prodotta da giardini e parchi presso l'impianto autorizzato.

I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto (Formulario), firmato dal Produttore (Città di Ariccia), con l'indicazione dei pesi stimati. I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

L'Affidatario del servizio di raccolta nel Città di Ariccia effettua la raccolta della frazione organica CER 20.01.08 con una frequenza di 4/7 giorni.

Il trasporto verso l'impianto aggiudicatario dovrà garantire una capacità ricettiva di presuntive 50 Tonn. Settimana per la frazione organica, come di seguito indicato:

- Lunedì con due mezzi per complessive 20 Tonn. circa;
- Giovedì con due mezzi per complessive 20 Tonn. circa;
- Martedì e Sabato, un mezzo per due dei giorni indicati per complessive 10 Tonn. circa.

Prima della firma del Contratto verranno definiti i quantitativi settimanali esatti.

I giorni sopra indicati sono riferiti al calendario ad oggi utilizzato per lo smaltimento della frazione organica CER 20.01.08. Qualora l'Amministrazione Comunale per motivi organizzativi e/o di efficientamento del servizio, potrebbe modificare detto calendario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, lo stesso verrà comunicato all'aggiudicataria. Gli automezzi utilizzati (compattatori e/o scarrabili) per il trasporto del rifiuto, dopo aver scaricato il loro contenuto devono poter lasciare l'impianto stesso. La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per la frazione in oggetto, a carico dell'Amministrazione Comunale, l'impresa può eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo PEC l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire la presenza di un tecnico dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 10%, non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo il D.Lgs. n.99 del 27/01/1992 e s.m.i. .

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L' Appaltatore è obbligato al rispetto della legge 13/08/2010 n. 136 , recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia".

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione dovrà essere prestata nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più al Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal

terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 10 – STIPULA E SPESE CONTRATTO

Le spese contrattuali tutte, relative all'appalto in oggetto, imposte e tasse, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di bollo, di registrazione e quant'altro previsto, saranno ad intero carico dell'Impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

L'affidatario dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nel giorno convenuto con il Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Affidatario entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Affidatario dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Società risultante seconda.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

ART. 11 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati in rate mensili mediante mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura emessa dall'Affidatario, sulla base delle quantità di rifiuti pervenute all'impianto nel periodo di riferimento della fattura, rilevate dai formulari di identificazione e dalle operazioni di pesatura, previa verifica della regolarità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato ed ai controlli legge presso gli enti preposti (previdenziali, assistenziali, ecc.).

L'impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 12 – REVISIONE PREZZI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidato il servizio rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'affidamento, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) frode nell'esecuzione del servizio;

- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio per tre giorni consecutivi durante l'affidamento del servizio;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;
- k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.
- p) in ogni caso il contratto di appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente, senza che l'aggiudicatario abbia diritto ad alcun indennizzo / risarcimento o riconoscimento alcuno, qualora la normativa in materia imponga lo svolgimento del servizio, oggetto dell'appalto, con modalità diverse.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a) e lettera g), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 e succ. m.e i., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi (DUVRI), conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.

ART. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 18 - PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito (24 ore), ad ogni infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria dell'uno per cento (1%) dell'importo contrattuale .

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 19 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail (PEC) protocollo@pec.comunediariccia.it.

ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 21 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24 h) almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri (Rm). E' esclusa a possibilità di aderire ad ogni forma di arbitrato.

ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

Il Responsabile del Procedimento Comunale

Dott. Dario Di Mattia